

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 novembre 2004

nella causa T-166/98: Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl e a. contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 2499/82 — Aiuto comunitario — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento danni»)

(2005/C 31/35)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-166/98, Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl, con sede in Dolianova, Cantina Trexenta Soc. coop. rl, con sede in Senorbì, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. rl, con sede a Sanluri, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. rl, con sede in Santa Maria La Palma, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. rl Monti-Sassari, con sede a Monti, rappresentate dagli avv.ti C. Dore e G. Dore, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. F. Ruggeri Laderchi e sig.ra A. Alves Vieira, poi sig.ra Alves Vieira e sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto, rispettivamente e alternativamente, in applicazione degli artt. 173 e 175 del Trattato CE (divenuti, se del caso in seguito a modifica, artt. 230 CE e 232 CE), all'annullamento della lettera della Commissione 31 luglio 1998, recante rifiuto di versare direttamente alle ricorrenti aiuti alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983, nonché alla dichiarazione di un'illecita carenza da parte della Commissione o, in subordine, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE), al risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a causa del comportamento della Commissione, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 23 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Commissione è tenuta a risarcire il danno subito dalle ricorrenti a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale di Terralba, a causa dell'insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire – nell'ambito del regime istituito dall'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la*

campagna viticola 1982/1983 – il versamento ai produttori interessati dell'aiuto comunitario previsto da tale regolamento.

- 2) *Le parti comunicheranno al Tribunale, entro quattro mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, l'importo del risarcimento, espresso in cifre, stabilito di comune accordo.*
- 3) *In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni espresse in cifre.*

⁽¹⁾ GU C 378 del 5.12.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° dicembre 2004

nella causa T-27/02: Kronofrance SA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento»)

(2005/C 31/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-27/02, Kronofrance SA, con sede in Sully-sur-Loire (Francia), rappresentata dal sig. R. Nierer, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuzschitz e J. Flett, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, con sede in Meppen (Germania), rappresentate dagli avv.ti H. J. Niemeyer e K. Ziegler, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, SG2001D di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto concesso dalle autorità tedesche alla Glunz AG, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dal sig. M. Vilaras, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 1° dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: